



premessi che:

- \_\_\_\_\_ è una società con sede legale in \_\_\_\_\_, via dei Guasti n. 15, operativa nei settori della produzione di legno curvato e della produzione di prodotti per l'equitazione;
- con ricorso depositato il 12.12.2023 la società ha domandato:
  - la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero di una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
  - la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
- con decreto del 13.12.2023, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale commissario giudiziale la dott.ssa \_\_\_\_\_ ;
- con decreto del 14.12.2023, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di quattro mesi, ossia fino al 14.4.2024;
- in data 9.2.2024 la società ha depositato istanza di proroga per ulteriori sessanta giorni del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII;
- con decreto del 22.2.2024 il Tribunale, constatata l'assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale e ritenuta la sussistenza di giustificati motivi, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni;
- in data 10.4.2024 la società ha depositato una proposta ed un piano di concordato preventivo in continuità aziendale, aventi il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII, corredati dalle attestazioni previste dagli artt. 84, comma 5, CCII e 87, comma 3, CCII, entrambe redatte dal professionista indipendente \_\_\_\_\_ ;
- con decreto del 30.4.2024, il Tribunale – rilevate alcune criticità ostative all'apertura del concordato preventivo – ha assegnato alla società ricorrente un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti ed ha fissato l'udienza del 29.5.2024, riservando all'esito del superamento delle criticità la decisione in ordine alla proroga delle misure protettive;



- all'udienza del 29.5.2024, il Tribunale ha ritenuto che persistessero alcune criticità ed ha assegnato ulteriore termine fino al 30.6.2024 per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;
- la società ricorrente ha provveduto tempestivamente ad apportare le integrazioni al piano ed ha formulato le seguenti conclusioni:

*“chiede all’On.le Tribunale di Monza di disporre l’ammissione della Società intestata alla procedura di concordato preventivo alle condizioni e ai termini tutti di cui alla Proposta, all’Integrazione della proposta e alla presente memoria integrativa, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento.*

*Si chiede inoltre che l’Ill.mo Tribunale adito, nel disporre l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo:*

*(i) ratifichi, ai sensi dell’art. 100, comma 1, ultimo periodo, CCII, l’avvenuto pagamento dei ratei delle retribuzioni e dei relativi contributi di competenza relativamente al periodo 1 dicembre – 13 dicembre 2023, pari complessivamente a € 5.983,21;*

*(ii) autorizzi, ai sensi dell’art. 100, comma 2, CCII, il pagamento del debito ipotecario verso di complessivi € 8.701,00 (capitale e interessi) insoluto al momento della presentazione del ricorso ex art. 44 CCII.*

*La Società chiede, sin da ora, in caso di osservazioni da parte dell’Ill.mo Tribunale in ordine alla Proposta, all’Integrazione della Proposta e alla presente memoria integrativa di essere ascoltata, riservandosi, altresì, di produrre tutta la documentazione ritenuta necessaria o semplicemente utile ai fini dell’ammissione alla procedura, nonché di integrare e/o rinnovare la presente domanda.*

*La Ricorrente, infine, si dichiara pronta ad eseguire gli adempimenti richiesti nei termini e con le modalità che saranno fissata dall’Ill.mo Tribunale adito.*

*Chiede infine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, comma 2, lett. d), CCII, che le somme da versare nell’immediato deposito giudiziale siano al momento limitate al 20% di quelle che si reputano necessarie per l’intera procedura, con l’obbligo per la Ricorrente di integrarle immediatamente man mano che il Commissario Giudiziale, previa autorizzazione del sig. Giudice Delegato, ne faccia richiesta”;*

- in data 16.7.2024 il Commissario Giudiziale, dott.ssa ha depositato il proprio parere sulla proposta ed il piano di concordato preventivo;



rilevato che:

- l'**attivo patrimoniale** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, ammonta a complessivi € 1.021.264 e risulta così composto:

1) piena proprietà dell'immobile sito in \_\_\_\_\_, via dei Guasti, catastalmente identificato al foglio 6 particella 217 sub 701 graffata con particella 218 sub. 703, categoria catastale D/7 rendita catastale € 11.990,00. L'immobile è stato oggetto di una perizia di stima redatta dall'ing. \_\_\_\_\_, il quale ha individuato, quale valore commerciale del bene, l'importo di € 653.120, precisando che nell'ipotesi di vendita attraverso una procedura presso il Tribunale di Monza l'importo posto a base d'asta sarebbe pari al 75% di tale valore, ossia € 489.840 (docc. 7 e 29). Sull'immobile gravano due ipoteche in favore della

\_\_\_\_\_ a garanzia di un credito complessivo di € 467.886;

2) piena proprietà di macchine, attrezzature, macchine per l'ufficio e carrelli elevatori, il cui valore è stato stimato dal perito \_\_\_\_\_ nell'importo di € 100.000 (doc. 8);

3) piena proprietà di "rimanenze" (ossia merce, materiale e materie prime acquistate per la successiva lavorazione), il cui valore è stato stimato dal perito \_\_\_\_\_ in € 50.000 (doc. 30);

4) titolarità di crediti verso clienti per un importo complessivo € 75.493;

5) disponibilità liquide per € 15.381;

6) titolarità di un credito pari a € 290.550 derivante da un'indennità assicurativa dovuta da \_\_\_\_\_ in seguito agli eventi atmosferici verificatisi in data 21 e 24 luglio 2023, che hanno danneggiato l'immobile di proprietà della società. In data 15.7.2024 la ricorrente ha prodotto gli atti di quietanza provenienti dall'assicurazione, aventi ad oggetto l'intero importo di € 290.550, nonché due ricevute di bonifico per € 213.750 e per € 32.160, di talché deve essere ancora ricevuto dalla società il solo pagamento dell'importo di € 44.640 (docc. 60, 61, 62 e 63);

- l'**esposizione debitoria complessiva** della società, all'esito delle rettifiche effettuate, è pari a € 2.756.771 e risulta così composta:

1) € 467.886 nei confronti di \_\_\_\_\_ a titolo di residuo debito derivante dal mutuo ipotecario stipulato il 12.12.2007 per



originari € 1.250.000 e dal mutuo ipotecario stipulato il 7.6.2012 per originari € 140.000;

2) € 294.626 nei confronti di

e

per saldi negativi di conto corrente ed anticipi fatture;

3) € 930.759 per capitale, interessi e sanzioni nei confronti dell'Erario, meglio specificati nel seguente prospetto:

TOTALE ERARIO	Debito	Privilegio
<b>Ritenute alla Fonte</b>	225.697	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
Ritenute alla Fonte - Sanzioni	42.517	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
Ritenute alla Fonte - Interessi	51.055	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
<b>IVA</b>	393.185	Art. 2752 c.3 - 2778 n.19
IVA - Sanzioni	120.717	Art. 2752 c.3 - 2778 n.19
IVA - Interessi	51.037	Art. 2752 c.3 - 2778 n.19
<b>IRAP</b>	19.738	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
IRAP - Interessi	5.952	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
IRAP - Sanzioni	2.267	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
<b>IRES</b>	12.317	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
IRES - Interessi	3.698	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
IRES - Sanzioni	1.621	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
<b>Imp. Sost. Riv. TFR</b>	664	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
Imp. Sost. Riv. TFR - Interessi	199	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
Imp. Sost. Riv. TFR - Sanzioni	95	Art. 2752 c.1 - 2778 n.18
<b>TOTALE</b>	<b>930.759</b>	

4) € 453.599 per capitale, interessi, sanzioni e spese di notifica nei confronti dell'INPS, meglio specificati nel seguente prospetto:

TOTALE INPS	Totale	Privilegio
Contributi INPS DM10	319.795	Art. 2753 c.1 - 2778 n.1
DM10 Rettificativo	18.246	Art. 2753 c.1 - 2778 n.1
INPS DM10 - Somme aggiuntive	19.885	Art. 2753 c.1 - 2778 n.8
Contributi INPS Gestione Separata	89.020	Art. 2753 c.1 - 2778 n.1
INPS Gest. Separata- Somme aggiuntive	6.529	Art. 2753 c.1 - 2778 n.8
Contributi INPS - Spese di notifica	123	Chirografario
<b>TOTALE</b>	<b>453.599</b>	

5) € 89.357 nei confronti di due ex lavoratori dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché nei confronti di quattro attuali dipendenti per oneri differiti, ferie, ex festività, ROL e permessi non goduti, meglio specificati nel seguente prospetto:

DIPENDENTI	Debito CP
	58.088
	5.908
	20.113
	3.710
	650
	889
<b>Totale</b>	<b>89.357</b>





6) € 299.498 nei confronti di fornitori chirografari, di cui € 6.702 nei confronti di imprese minori;

7) € 28.080 nei confronti di professionisti, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c.;

8) € 65.667 nei confronti di imprese artigiane, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c.;

9) € 127.299 nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_ per tributi locali (IMU, TARI e TASI), oltre interessi e sanzioni, meglio specificati nel seguente prospetto:

TOTALE TRIBUTI LOCALI	Debito	Privilegio
IMU	80.113	Art. 2752 c.4 - 2778 n.20
IMU - Accessori	24.536	Chirografario
TASI	4.980	Art. 2752 c.4 - 2778 n.20
TASI - Accessori	1.633	Chirografario
TARI	12.393	Art. 2752 c.4 - 2778 n.20
TARI - Accessori	3.643	Chirografario
<b>Totale</b>	<b>127.299</b>	

- le **spese della procedura concordataria** sono state quantificate dalla società in complessivi € 162.218, di cui € 138.312 di natura prededucibile ed € 23.905 di natura privilegiata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. c), CCII.

Nel dettaglio, oltre al compenso del Commissario Giudiziale – prudenzialmente stimato in € 64.035 oltre accessori, in conformità ai rilievi del Tribunale – le spese della procedura sono state così quantificate:

PASSIVO	Debito CP	Prededuzione	Privilegiato
Professionista indipendente (attestatore)	31.200	23.400	7.800
Perito Immobili	2.621	1.966	655
Perito magazzino e attrezzature	2.000	1.500	500
Advisor Piano Industriale	7.800	5.850	1.950
Advisor Finanziario	26.000	19.500	6.500
Advisor Legale	26.000	19.500	6.500

- la società ha altresì stabilito di stanziare **tre fondi rischi**, di cui:
  - un fondo rischi di € 15.000 relativo al debito assistito da privilegio;
  - un fondo rischi di € 10.000 relativo agli interessi sul pagamento del debito assistito da privilegio;
  - un fondo rischi di € 50.000 relativo al debito di natura chirografaria;
- il **piano concordatario** presentato da \_\_\_\_\_ prevede:



- la prosecuzione dell'attività d'impresa nella forma della continuità diretta per un periodo di cinque anni, fino al 31.12.2028, con conseguente messa a disposizione dei creditori dei relativi flussi.

I flussi della continuità aziendale sono stati quantificati in € 44.000 annuali, per complessivi € 220.000, come meglio specificato nel piano industriale allegato al ricorso (ed integrato, in seguito ai rilievi del Tribunale, mediante la previsione dei costi per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, docc.18 e 46).

I soci \_\_\_\_\_ si sono impegnati, in solido tra loro, a corrispondere in favore della procedura, entro il 30 aprile di ogni anno, un importo pari alla differenza tra la somma di € 44.000 e l'importo effettivamente generato nell'anno di riferimento dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

A garanzia di tale impegno entrambi i soci, congiuntamente alla sig.ra Anna Maria Busnelli, si sono impegnati a costituire – entro sessanta giorni dall'apertura del concordato preventivo – un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. su un immobile sito a Borno (BS), via Ogne n. 4, dal valore commerciale di circa € 100.000/120.000 di cui sono comproprietari nella misura di 1/3 ciascuno.

Entrambi gli impegni sono risolutivamente condizionati alla mancata omologazione del concordato preventivo (doc. 16);

- l'esclusione dalla liquidazione dei beni necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa, e segnatamente degli impianti, delle attrezzature e dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ ;

- la cessione di una porzione di 310 mq. dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ , non necessaria per la prosecuzione dell'attività d'impresa, il cui valore è stato stimato in € 110.775,00 dal perito incaricato dalla società ing. \_\_\_\_\_ (docc. 7 e 29).

Con riferimento a tale porzione dell'immobile, è pervenuta un'offerta irrevocabile da \_\_\_\_\_ – sostitutiva di quella precedentemente formulata da \_\_\_\_\_

– per l'acquisto ad un prezzo pari a € 120.000 e sul conto corrente intestato alla procedura è stato già versato, a titolo di cauzione, l'importo di € 12.000 (doc. 67). L'amministratore \_\_\_\_\_ si è inoltre impegnato personalmente a sostenere i costi necessari per rendere autonoma la porzione che sarà oggetto di vendita (doc. 65).



Il ricavato dalla vendita – che dovrà avvenire previa ricerca di offerte concorrenti ai sensi dell’art. 91 CCII – sarà destinato al creditore ipotecario

;

- la riscossione dei crediti vantati nei confronti dei clienti, per complessivi € 75.493;

- l’utilizzo delle disponibilità liquide, pari a € 15.381;

- la riscossione dell’indennità assicurativa dovuta da quantificata in € 290.550, come risulta dagli atti di quietanza provenienti dall’assicurazione, di cui € 245.910 risultano essere già stati corrisposti alla società (docc. 60, 61, 62 e 63), mentre i restanti € 44.640 dovranno essere riscossi al più tardi entro la data dell’omologazione;

- l’apporto di finanza esterna per complessivi € 200.000, di cui:

(i) € 30.000 provenienti dai soci , che sono già stati versati sul conto corrente intestato alla procedura (doc. 49);

(ii) € 148.184,90 provenienti dalla liquidazione di un immobile di proprietà del socio sito in da .

Detto immobile è stato già venduto al prezzo di € 219.000 ed il ricavato, detratto l’importo di € 70.815,03, verrà versato sul conto corrente intestato alla procedura;

(iii) il socio Fabio si è altresì impegnato a versare sul conto corrente intestato alla procedura un importo pari alla differenza tra € 170.000 e quanto ricavato dalla vendita. Detto importo, affinché possa essere garantita la fattibilità del piano, dovrà essere corrisposto al più tardi entro la data dell’omologazione.

Tale impegno è risolutivamente condizionato alla mancata omologazione del concordato preventivo (doc. 39).

- con specifico riferimento al **debito ipotecario nei confronti della**

, pari a € 467.886, occorre premettere che alla data del deposito del ricorso entrambi i contratti di mutuo erano stati risolti dalla Banca. In data 21.5.2024 è stato stipulato un accordo paraconcordatario in forza del quale la Banca ha rinunciato alla risoluzione dei finanziamenti ed ha acconsentito alla restituzione degli importi dovuti *“in modo compatibile con i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell’attività aziendale. Le modalità di restituzione verranno disciplinate in una successiva scrittura privata o se*





richiesto da \_\_\_\_\_ mediante atto pubblico integrativo del presente accordo” (cfr. art. 1 dell’accordo, doc. 45).

Nelle integrazioni al ricorso depositate il 1.7.2024, la società ricorrente ha previsto il soddisfacimento del creditore ipotecario secondo le seguenti modalità:

(i) l’importo di € 120.000, pari al ricavato dalla vendita della porzione dell’immobile sito in \_\_\_\_\_, verrà corrisposto immediatamente al creditore ipotecario;

(ii) quanto al residuo debito, la società ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 100, comma 2, CCII, al rimborso delle rate alla scadenza convenuta, nonché al pagamento del debito per capitale ed interessi già scaduto, pari a € 8.701. Il professionista indipendente dott. \_\_\_\_\_ ha attestato che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Nell’arco temporale di esecuzione del piano verrà pertanto corrisposto al creditore ipotecario l’importo complessivo di € 259.893, di cui € 120.000 derivanti dal ricavato della cessione della porzione dell’immobile di \_\_\_\_\_ e € 139.893 derivanti dai flussi della continuità.

Il residuo debito ipotecario verrà invece corrisposto nel periodo successivo all’esecuzione del piano concordatario e non viene pertanto tenuto in considerazione nella formulazione della proposta ai creditori;

- **le risorse generate dall’esecuzione del piano** ammontano pertanto a complessivi € 1.061.317, di cui:
  - € 501.425 derivanti dalla liquidità di cassa, dalla riscossione dell’indennità assicurativa, dal ricavato dalla cessione della porzione dell’immobile di \_\_\_\_\_ e dalla riscossione dei crediti verso clienti, che costituiscono il “*valore di liquidazione*” e di cui è prevista la distribuzione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (APR), come prescritto dall’art. 84, comma sesto, primo periodo;
  - € 559.893, derivanti dalla finanza esterna e dai flussi di cassa connessi alla prosecuzione dell’attività di impresa, che costituiscono il “*valore eccedente quello di liquidazione*” e di cui è prevista la distribuzione secondo la regola della cd. priorità relativa (RPR). Si precisa al riguardo che, nonostante la finanza esterna



sia liberamente distribuibile, la società ha inteso distribuire tali risorse nel rispetto della regola della priorità relativa.

Risorse			
Disponibilità liquide	15.381		15.381
Risarcimento assicurativo	290.550		290.550
Cessione magazzino	120.000		120.000
Flussi di cassa da continuità		220.000	220.000
Flussi di cassa per creditorio ipotecario		139.893	139.893
Crediti verso clienti	75.493		75.493
Nuova Finanza		200.000	200.000
<b>Totale Risorse</b>	<b>501.425</b>	<b>559.893</b>	<b>1.061.317</b>

- la **proposta** formulata ai creditori prevede:
  - il pagamento integrale dei crediti di rango prededucibile, per € 138.312;
  - il pagamento del creditore ipotecario secondo le modalità già dettagliatamente esposte;
  - il pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* nn. 1, 2 e 5 c.c. per complessivi € 207.009, oltre ad € 25.000 relativi ai fondi rischi privilegiati;
  - il pagamento nella misura del 25% del credito previdenziale assistito dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. (a fronte di complessivi € 427.061 viene proposto il pagamento di € 106.765);
  - il pagamento nella misura del 20% del credito previdenziale assistito dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 8 c.c. (a fronte di complessivi € 13.207 viene proposto il pagamento di € 2.641);
  - il pagamento nella misura del 15% del credito erariale assistito dal privilegio di cui agli artt. 2752, comma 1, e 2778 nn. 18 e 19 c.c. (a fronte di complessivi € 930.759 viene proposto il pagamento di € 139.614);
  - il pagamento nella misura del 12% del credito previdenziale originariamente assistito dal privilegio di cui all'art. 2753 e 2778 nn. 1 e 8 ma degradato al chirografo (a fronte di complessivi € 330.862.495 viene proposto il pagamento di € 39.703);
  - il pagamento nella misura del 12% del credito previdenziale chirografario *ab origine* (a fronte di complessivi € 13.331 viene proposto il pagamento di € 1.600);
  - il pagamento nella misura dell'11% del credito erariale originariamente assistito dal privilegio di cui agli artt. 2752, comma 1, e 2778 nn. 18 e 19 c.c. ma degradato al chirografo (a fronte di complessivi € 791.145 viene proposto il pagamento di € 87.026);



- il pagamento nella misura del 10% del credito per tributi locali originariamente assistito dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 20 ma integralmente degradato al chirografo (a fronte di complessivi € 97.486 viene proposto il pagamento di € 9.749);
- il pagamento nella misura del 10% del credito per tributi locali chirografario *ab origine* (a fronte di complessivi € 29.812 viene proposto il pagamento di € 2.981);
- il pagamento nella misura del 10% del credito chirografario vantato dai fornitori (a fronte di complessivi € 292.796 viene proposto il pagamento di € 29.280);
- il pagamento nella misura del 10% del credito chirografario vantato dalle “*imprese minori*” (a fronte di complessivi € 6.702 viene proposto il pagamento di € 670);
- il pagamento nella misura dello 0,50% del credito chirografario vantato dalle banche ed assistito da garanzie rilasciate da soggetti terzi (a fronte di complessivi € 294.626 viene proposto il pagamento di € 1.473);
- il pagamento nella misura del 5% del fondo rischi chirografario appostato per € 50.000 (a fronte di complessivi € 50.000 viene proposto il pagamento di € 2.500).

- i pagamenti verranno effettuati secondo il seguente **cronoprogramma**:

SINTESI PIANO									
Risorse				2024	2025	2026	2027	2028	
Disponibilità liquide				15.381	0	0	0	0	
Risarcimento assicurativo				290.550	0	0	0	0	
Flussi di cassa da continuità				220.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Cessione magazzino				120.000	120.000				
Flussi di cassa a favore del creditore ipotecario				139.893	81.499	13.630	14.256	14.911	
Crediti verso clienti				75.493	75.493	0	0	0	
Nuova Finanza				200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
<b>Totale Risorse</b>				<b>1.061.317</b>	<b>466.923</b>	<b>97.630</b>	<b>98.256</b>	<b>98.911</b>	
Classi				Piano di Rimborso					
Classi	PU 300/2023 - [ ]	Passivo	% Fabbisogno	2024	2025	2026	2027	2028	
Spese di Procedura				138.312	100,00%	138.312	(20.800)	(117.512)	
<b>Prededuzione</b>				<b>138.312</b>		<b>138.312</b>	<b>(20.800)</b>	<b>(117.512)</b>	
IPO		259.893	100,00%	259.893	(201.499)	(13.630)	(14.256)	(14.911)	
<b>Ipotecario</b>				<b>259.893</b>		<b>259.893</b>	<b>(201.499)</b>	<b>(13.630)</b>	<b>(14.256)</b>
1		15.000	100,00%	15.000	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	
1bis		10.000	100,00%	10.000		(10.000)			
2		89.357	100,00%	89.357	0	(89.357)	0	0	
3		28.080	100,00%	28.080	0	(28.080)	0	0	
4		23.905	100,00%	23.905	0	(23.905)	0	0	
5		65.667	100,00%	65.667	0	(65.667)	0	0	
6		427.061	25,00%	106.765	0	(106.765)	0	0	
7		13.207	20,00%	2.641	0	(2.641)	0	0	
8		930.759	15,00%	139.614	0	0	(139.614)	0	
9		97.486	0,00%	0	0	0	0	0	
<b>Privilegio</b>				<b>1.700.523</b>		<b>481.030</b>	<b>(3.000)</b>	<b>(329.416)</b>	
10		13.331	12,00%	1.600	0	0	0	(800)	
10bis		330.862	12,00%	39.703	0	0	0	(19.852)	
11		791.145	11,00%	87.026	0	0	0	(43.513)	
12		29.812	10,00%	2.981	0	0	0	(1.491)	
12bis		97.486	10,00%	9.749	0	0	0	(4.874)	
Chiro 20		292.796	10,00%	29.280	0	0	0	(14.640)	
Chiro 21		6.702	10,00%	670	0	0	0	(335)	
Chiro 22		294.626	0,50%	1.473	0	0	0	(737)	
Chiro 23		50.000	5,00%	2.500	0	0	0	(1.250)	
<b>Chirografario</b>				<b>687.268</b>		<b>174.982</b>	<b>0</b>	<b>(87.491)</b>	
<b>Totale Esborso</b>				<b>2.785.996</b>		<b>1.054.217</b>	<b>(225.299)</b>	<b>(460.559)</b>	
Liquidità fine anno				7.100	441.625	78.696	20.082	13.591	



- la proposta prevede la **suddivisione dei creditori in sedici classi** così composte:
  - CLASSE 1: lavoratori dipendenti per crediti assistiti dal privilegio di cui art. 2751-bis n. 1 c.c. Classe non votante in quanto è previsto il soddisfacimento integrale entro trenta giorni dall'omologazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 109, comma 5, CCII;
  - CLASSE 2: professionisti per crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c. Classe non votante in quanto è previsto il soddisfacimento integrale entro sei mesi dall'omologazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 109, comma 5, CCII;
  - CLASSE 3: professionisti per crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda ed assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., per la parte del 25% del loro credito che non ha natura prededucibile, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. c), CCII. Classe non votante in quanto è previsto il soddisfacimento integrale entro sei mesi dall'omologazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 109, comma 5, CCII;
  - CLASSE 4: artigiani per crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5 c.c. Classe non votante in quanto è previsto il soddisfacimento integrale entro sei mesi dall'omologazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 109, comma 5, CCII;
  - CLASSE 5: INPS per crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 25%;
  - CLASSE 6: INPS per crediti previdenziali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 8 c.c. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 20%;
  - CLASSE 7: Agenzia delle Entrate per crediti erariali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2752, primo comma, c.c. e 2778 nn. 18 e 19 c.c. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 15%;
  - CLASSE 8: Comune di \_\_\_\_\_ per crediti per tributi locali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 20, i quali vengono integralmente degradati al chirografo. Classe non votante, in quanto trattasi di classe meramente figurativa atteso che il creditore ricompreso in tale classe voterà per l'intero credito degradato al chirografo nella classe n. 12;



- CLASSE 9: INPS per crediti previdenziali chirografari *ab origine*. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 12%;
  - CLASSE 10: INPS per crediti previdenziali originariamente assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 e 2778 nn. 1 e 8 ma degradati al chirografo. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 12%;
  - CLASSE 11: Agenzia delle Entrate per crediti originariamente assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2752, comma 1, e 2778 nn. 18 e 19 c.c. ma degradati al chirografo. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura dell'11%;
  - CLASSE 12: Crediti per tributi locali originariamente assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2778 n. 20 ma integralmente degradati al chirografo. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 10%;
  - CLASSE 13: Crediti per sanzioni e interessi su tributi locali di natura chirografaria *ab origine*. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 10%;
  - CLASSE 14: Fornitori per crediti di natura chirografaria. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 10%;
  - CLASSE 15: Imprese minori per crediti di natura chirografaria. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura del 10%;
  - CLASSE 16: Banche per crediti chirografari assistiti da garanzie rilasciate da soggetti terzi. Classe votante in quanto è previsto il soddisfacimento non integrale, nella misura dello 0,5%;
- la società ha elaborato il seguente prospetto relativo al **valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale**:





HP LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE				
Risorse				
Disponibilità liquide				15.381
Risarcimento assicurativo				290.550
Flussi di cassa da continuità				0
Crediti verso clienti				75.493
Nuova Finanza				0
Liquidazione cespiti				709.840
Liquidazione rimanenze				50.000
<b>Totale Risorse</b>				<b>1.141.265</b>
PU 300/2023 - ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■				
	Passivo CP	Passivo LG	%	Fabbisogno
Spese Procedura	138.312	99.440	100,00%	99.440
<b>Prededuzione</b>	<b>138.312</b>	<b>99.440</b>		<b>99.440</b>
Creditore ipotecario	259.893	480.525	100,00%	480.525
<b>ipotecario</b>	<b>259.893</b>	<b>480.525</b>		<b>480.525</b>
Fondo Rischi Privilegiato	15.000	0	0,00%	0
Fondo Rischi interessi privilegio	10.000	10.000	100,00%	10.000
Dipendenti (art. 2751bis n. 1)	89.357	226.370	100,00%	226.370
Professionisti (art. 2751bis n. 2)	28.080	28.080	100,00%	28.080
Spese Procedura CP (art. 2751bis n. 2)	23.905	95.621	100,00%	95.621
Artigiani (art. 2751bis n. 5)	65.667	65.667	100,00%	65.667
<b>Previdenza (art. 2753 - 2778 n.1)</b>	<b>427.061</b>	<b>427.061</b>	<b>31,74%</b>	<b>135.561</b>
Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50%	13.207	13.207	0,00%	0
Erario Privilegiato (art. 88 CCII)	930.759	930.759	0,00%	0
Tributi locali (art. 2753 - 2778 n.20)	97.486	97.486	0,00%	0
<b>Privilegio</b>	<b>1.700.523</b>	<b>1.894.251</b>		<b>561.299</b>
Previdenza (art. 2753 - 2778 n.8) 50%	13.331	13.331	0,00%	0
Previdenza degradata (cram-down)	330.862	291.499	0,00%	0
Erario Degradato (art. 88 CCII)	791.145	930.759	0,00%	0
Tributi Locali (sanzioni ed interessi)	29.812	29.812	0,00%	0
Tributi Locali degradati (art. 84 c.5)	97.486	97.486	0,00%	0
Fornitori	292.796	292.796	0,00%	0
Imprese minori	6.702	6.702	0,00%	0
Banche (garantite)	294.626	294.626	0,00%	0
Fondo Rischi Chirografario	50.000	50.000	0,00%	0
<b>Chirografario</b>	<b>644.125</b>	<b>644.125</b>		<b>0</b>
<b>Totale Esborso</b>	<b>2.482.960</b>	<b>2.637.814</b>		<b>1.141.265</b>
Liquidità fine anno				0

Dal prospetto elaborato dalla società emerge la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che:

- se da un lato è vero che nella liquidazione giudiziale l'immobile sito in \_\_\_\_\_ – il cui valore è stato stimato in € 489.840 – dovrebbe essere liquidato, è altresì vero che il ricavato dalla vendita dovrebbe essere integralmente devoluto alla

\_\_\_\_\_, titolare di un credito ipotecario di € 467.886;

- gli importi di € 200.000 a titolo di finanza esterna e di € 220.000 derivanti dai flussi della continuità sarebbero disponibili soltanto nel concordato preventivo, considerato che l'apporto di finanza esterna è risolutivamente condizionato alla mancata omologazione e che nella liquidazione giudiziale non sarebbe praticabile l'opzione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 211 CCII in quanto l'attività di impresa, ed in particolare il ramo relativo ai prodotti per l'equitazione, sono intrinsecamente legati all'apporto personale dell'amministratore \_\_\_\_\_ ;

- nella liquidazione giudiziale non vi sarebbero utilità ulteriori derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie, non avendo la società posto in essere alcun atto revocabile ai sensi dell'art. 166 CCII;





- parimenti, nella liquidazione giudiziale non potrebbe essere utilmente esperita alcuna azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, non essendo ravvisabile alcuna condotta di *mala gestio* loro imputabile, anche tenuto conto del fatto che costoro, una volta percepita la situazione di crisi, hanno depositato il ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII;

considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della “*ritualità della proposta*”, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile “*se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*”;
- la verifica della “*ritualità della proposta*”, quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-*sexies* CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-*bis* CCII);
- questo Tribunale, con decreto del 17 aprile 2023, seppure con riferimento al vaglio di “*ritualità*” della proposta di concordato semplificato, ha affermato che “*il vaglio sulla ritualità della proposta debba essere volto a verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale*”. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano nel decreto reso in data 13 luglio 2023 in sede di reclamo, ove si è affermato che “*la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni di accessibilità, sia - in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale - sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale*”.



*dell'esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate”;*

- questo Tribunale, con decreto del 28 febbraio 2024, si è altresì pronunciato in ordine al vaglio di ritualità della proposta del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ed ha significativamente affermato che *“tale ultimo controllo non può essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, ma deve essere esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, ridondando così in un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì l'esame della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni”;*
- le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di merito richiamata in relazione al vaglio di ritualità nel concordato semplificato e nel P.R.O. devono essere ritenute applicabili anche al concordato preventivo in continuità, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustifichino una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il *“tipo legale”* corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;
- ne consegue che in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale i principali elementi identificanti la fattispecie sono:
  - a) il rispetto del principio di universalità, caratterizzante la totalità delle procedure concorsuali, nella sua declinazione *“oggettiva”*, il che comporta che il piano debba prevedere la messa a disposizione dei creditori di tutto il patrimonio sociale, eccezion fatta per quei beni il cui utilizzo risulta necessario per la continuità aziendale, e *“soggettiva”*, il che comporta che la proposta debba essere rivolta a tutti i creditori e debba garantire a costoro *“un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o*



*rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”*  
(art. 84, comma 3, CCII);

*b)* la predisposizione di un piano avente i contenuti indicati dall’art. 87 CCII e non manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati (art. 47, comma 1, lett. b). In particolare, con specifico riferimento alla continuità aziendale, è necessario che nel piano siano analiticamente indicati i costi e i ricavi attesi, il fabbisogno finanziario e le relative modalità di copertura, come prescritto dall’art. 87, comma 1, lett. f), CCII;

*c)* la suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII);

*d)* il rispetto delle regole di distribuzione delle risorse indicate dall’art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII;

*d)* la coerenza della relazione del professionista indipendente alla luce dell’*iter* logico argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell’attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

ritenuto che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che dalla visura camerale agli atti risulta che la sede legale è situata in \_\_\_\_\_, Comune ricompreso nel circondario dell’Ufficio;
- la società ricorrente è legittimata alla proposizione della domanda, considerato che la stessa esercita un’attività commerciale e non risulta essere una “*impresa minore*”: è sufficiente al riguardo richiamare le risultanze del bilancio relativo all’esercizio 2022, da cui emerge un attivo pari a € 2.514.197, un valore della produzione di € 1.040.341, nonché debiti per € 2.221.629;
- l’accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dagli amministratori; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall’art. 120-*bis* CCII (doc. 2);
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz’altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- è stata prodotta la documentazione indicata dall’art. 39 CCII;



- in considerazione del superamento delle criticità rilevate dal Tribunale – per le ragioni che verranno di seguito esplicitate – e del parere positivo formulato dal Commissario Giudiziale, deve ora accogliersi l’istanza di proroga delle misure protettive fino al termine massimo di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII, ossia fino al 13.12.2024;
- devono altresì essere ratificati i pagamenti di debiti pregressi già eseguiti nei confronti dei lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione per complessivi € 5.983,21, come da prospetto all’integrazione depositata il 1.7.2024, sussistendo le condizioni indicate dall’art. 100, comma 1, CCII;
- con specifico riferimento al contenuto del piano e della proposta concordataria, occorre preliminarmente svolgere le seguenti considerazioni sui profili di maggiore complessità della proposta concordataria:

### **1. Sul trattamento del creditore ipotecario**

La \_\_\_\_\_ è titolare di un credito di € 467.886, fondato su due distinti contratti di mutuo:

- il primo, stipulato il 12.12.2007 per originari € 1.250.000, con un residuo debito di € 396.262,73 assistito da ipoteca di primo grado sull’immobile di \_\_\_\_\_ ;
- il secondo, stipulato il 7.6.2012 per originari € 140.000, con un residuo debito di € 54.747,59 ed assistito da ipoteca di secondo grado sull’immobile di \_\_\_\_\_ .

Entrambi i contratti sono stati risolti per inadempimento in data 21.3.2024.

In data 21.5.2024 la società ha tuttavia stipulato un accordo con la Banca, in forza del quale quest’ultima ha rinunciato alla risoluzione dei contratti di mutuo ed ha acconsentito alla restituzione degli importi dovuti *“in modo compatibile con i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell’attività aziendale”*, con la precisazione che *“le modalità di restituzione verranno disciplinate in una successiva scrittura privata o se richiesto da \_\_\_\_\_ mediante atto pubblico integrativo del presente Accordo”*.

La società ricorrente intende far fronte a tale debito mediante:

- (i) la cessione di una porzione dell’immobile, non necessaria per la continuità aziendale, per la quale è già pervenuta un’offerta irrevocabile per € 120.000. Il ricavato dalla vendita verrà corrisposto alla \_\_\_\_\_ di modo da estinguere integralmente il mutuo stipulato il 7.6.2012 e ridurre il debito derivante dal mutuo stipulato il 12.12.2007;



(ii) il pagamento del residuo debito derivante dal primo mutuo avverrà mediante il rimborso delle rate alle scadenze convenute, previa autorizzazione del Tribunale al pagamento del debito per capitale ed interessi già scaduto, pari a € 8.701.

Occorre pertanto stabilire, quanto al punto (i), se sussistano i presupposti per la ricerca di offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 CCII, e, quanto al punto (ii), se sussistano i presupposti indicati dall'art. 100, comma 2, CCII.

### **1.1. Le offerte concorrenti**

Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti delineati dall'art. 91 CCII per l'applicabilità della disciplina sulle offerte concorrenti, considerato che:

- il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato, ossia (C.F.: ), con sede legale in

;

- l'offerta riguarda uno specifico bene, ossia la porzione dell'immobile di specificamente indicata nella perizia di stima redatta dall'ing. ;

- si tratta di un'offerta non sottoposta ad alcuna condizione.

Il Tribunale dispone pertanto che il Commissario Giudiziale, dott.ssa , dia pubblicità dell'offerta, per un periodo di trenta giorni, attraverso i seguenti canali: Tribunale di Monza, Astalegale.net e I.V.G. Monza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vendita in essere presso la Sezione Terza del Tribunale di Monza, al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti.

### **1.2. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 100, comma 2, CCII**

Nella proposta concordataria viene richiesta al Tribunale l'autorizzazione al rimborso del mutuo stipulato il 12.12.2007 alle scadenze convenute, previo pagamento dell'importo già scaduto pari a € 8.701, secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 2, CCII.

In particolare, nell'arco temporale di esecuzione del piano verrà destinato al pagamento del mutuo l'importo di € 139.893, derivante dai flussi della continuità, mentre il residuo debito verrà pagato nel periodo successivo ai cinque anni dall'omologazione e per tale ragione non se ne è dato conto nella proposta concordataria.

Tanto premesso, l'art. 100, comma 2, CCII prevede che, nei concordati in continuità aziendale, la società proponente può essere autorizzata dal Tribunale al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su



beni strumentali all'esercizio dell'impresa; qualora alcuni ratei siano rimasti insoluti, il Tribunale può altresì autorizzare al pagamento di tali debiti pregressi.

Affinché l'autorizzazione possa essere concessa, occorre che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene, effettuata a valore di mercato, e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'autorizzazione di cui all'art. 100, comma 2, CCII, considerato che:

- nonostante non sia ancora intervenuto l'accordo con la \_\_\_\_\_ per la rimodulazione del piano di ammortamento, la società ha provveduto a simulare il piano di ammortamento del mutuo, da rimborsare mensilmente in un periodo di quindici anni e a un tasso di interesse annuo pari al 4,5%, in conformità alle pattuizioni originarie. Detta previsione appare condivisibile, anche alla luce del parere favorevole reso dal Commissario Giudiziale, il quale ha affermato che *“si ritiene che il calcolo condiviso dalla ricorrente sia matematicamente corretto, basato su ipotesi probabili e ragionevoli e sostanzialmente coerente con le attuali condizioni di mercato”*.

- il contratto di mutuo stipulato il 12.12.2007 è assistito da garanzia reale sull'immobile di \_\_\_\_\_, il quale risulta strumentale all'esercizio dell'impresa;

- il professionista indipendente dott. \_\_\_\_\_ ha attestato che:

(i) il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato;

(ii) il rimborso delle rate a scadere *“non solo non lede i diritti degli altri creditori ma ne consente il miglior soddisfacimento per effetto della permanenza della continuità aziendale”*.

Ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il professionista indipendente debbano essere condivise, considerato che:

- secondo le risultanze della perizia di stima redatta dall'ing. \_\_\_\_\_ (sulla cui attendibilità si veda *infra*), l'immobile su cui grava l'ipoteca ha un valore di € 379.065 (€ 489.840 – € 110.775, ossia il valore di stima dell'intero compendio, detratta la porzione oggetto di cessione);

- il credito garantito è pari a € 347.886 (€ 467.886 - € 120.000, ossia il debito ipotecario complessivo, detratto quanto ricavato dalla cessione della porzione dell'immobile e che sarà destinato al creditore ipotecario);





- conseguentemente, il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato; inoltre, il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori, sia in ragione del fatto che nell'alternativa liquidatoria l'intero ricavato dalla liquidazione del bene verrebbe destinato al creditore ipotecario, sia in ragione del fatto che la disponibilità del bene consente alla società di generare i flussi da destinare agli altri creditori.

Alla luce di tutto quanto esposto, la società deve essere autorizzata al rimborso del mutuo stipulato in data 12.12.2007 alle scadenze convenute e deve altresì essere autorizzato il pagamento del debito scaduto pari a € 8.701.

## **2. Sulla determinazione del valore di liquidazione**

L'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, prevede che nel piano di concordato debba essere esplicitato *“il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale”*.

Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l'esatta determinazione del *“valore di liquidazione”* del patrimonio sociale risulta necessaria:

- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all'omologazione proposte ai sensi dell'art. 112, comma terzo, CCII;

- per poter correttamente individuare la parte dell'attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall'art. 84, comma sesto, CCII;

- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall'art. 84, comma quinto, c.p.c., considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati *“purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”*. Con specifico riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l'art. 88 CCII precisa che il pagamento non integrale è ammesso *“se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti*



*sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”.*

Nonostante la fondamentale rilevanza del “*valore di liquidazione*”, il Codice non ne prevede una specifica definizione.

Ritiene il Tribunale – in conformità alle prime pronunce della giurisprudenza di merito che si sono occupate del tema (cfr., *ex multis*, Tribunale di Roma del 24.10.2023) – che per “*valore di liquidazione*” debba intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio sociale.

Dovrà pertanto aversi riguardo, anzitutto, al valore dell’azienda unitariamente compresa, considerato che ai sensi dell’art. 214, comma 1, CCII la liquidazione dei singoli beni deve essere disposta soltanto quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La valutazione atomistica dei singoli beni componenti l’azienda sarà pertanto idonea a determinare correttamente il “*valore di liquidazione*” soltanto qualora risulti che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, non potrà procedersi alla vendita dell’azienda (il che accade, ad esempio, qualora l’attività aziendale sia fortemente ricollegata all’apporto personale dato dall’amministratore, che verrebbe meno nell’ambito della liquidazione giudiziale).

Nella determinazione del “*valore di liquidazione*” dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori.

\*\*\*

Il Tribunale, con decreto del 30.4.2024, aveva rilevato alcune criticità in ordine alla determinazione del valore di liquidazione, le quali – alla luce dei chiarimenti forniti dalla società – devono intendersi superate.

In primo luogo, è stato richiesto alla società di meglio esplicitare le ragioni sottese alla scelta di considerare la liquidazione dei beni secondo una prospettiva atomistica, in luogo dell’individuazione del valore complessivo dell’azienda che verrebbe realizzato in caso di cessione unitaria della stessa.

Ritiene il Tribunale che le spiegazioni fornite dalla società consentano di ritenere che, nel caso di specie, in caso di apertura della liquidazione giudiziale non sarebbe possibile addivenire ad una cessione unitaria dell’azienda.



È emerso infatti che l'attività imprenditoriale è intrinsecamente collegata alla persona dei soci e amministratori e . Segnatamente, insieme a tre operai, si occupa della produzione, mentre si occupa dell'attività commerciale e finanziaria della società.

Deve pertanto ritenersi ragionevole l'assunto secondo cui, in assenza dell'apporto degli amministratori, verrebbe meno qualsiasi prosecuzione dei rapporti commerciali e di conseguenza non potrebbe essere ceduta unitariamente alcuna azienda.

Risultano altresì superate le criticità relative all'individuazione del valore complessivo dell'immobile di in € 489.840, ossia un importo pari al 75% del valore originariamente attribuito dal perito incaricato dalla società.

A tal riguardo la società ha depositato un'integrazione della perizia di stima redatta dall'ing. , ove vengono meglio esplicitate le ragioni che hanno condotto all'individuazione di tale valore.

In particolare, si osserva che nella determinazione del valore di stima *“è opportuno, oltre che ragionevole, detrarre dal valore di mercato tutti i maggiori oneri che incontra un acquirente di un immobile all'asta rispetto ad un acquisto nel libero mercato:*

- vendita senza la garanzia per i vizi sul bene;
- difficoltà a visionare l'immobile;
- tempi necessari per ottenere il decreto di trasferimento e possesso del bene;
- mancata attività di marketing e la conseguente riduzione dei soggetti potenzialmente interessati;
- la predeterminazione di una scadenza, ossia della data limite per la partecipazione all'asta;
- le aspettative ribassiste che innesca la procedura di vendita. Conseguenza delle predette limitazioni e della restrizione nel numero (e nella tipologia) dei potenziali acquirenti è la circostanza che gli immobili inseriti nelle aste giudiziarie seguono un processo difforme da quello riscontrabile sul libero mercato.

*Questa considerazione vale soprattutto per le destinazioni non abitative, come quella in esame; raramente i frequentatori delle aste “si innamorano” del singolo bene; piuttosto, in cerca dell’“affare”, sono molto sensibili al prezzo; per loro l'acquisizione di un immobile o un altro è quasi indifferente, seguono al contempo più procedure e tendono a lasciar andare deserte ripetute aste, differendo l'offerta fino al momento di massima convenienza.*



*L'obiettivo della valutazione di un immobile che verrà inserito in un'asta giudiziaria non può essere l'individuazione del valore di mercato, bensì quello del più probabile valore di aggiudicazione del bene.*

*Nel caso in esame considerando le caratteristiche dell'immobile e della sua ubicazione, la presenza sul mercato di numerosi capannoni – anche in sede esecutiva-fallimentare – e il mercato delle procedure esecutive e fallimentari portano ad individuare in € 489.840,00 il valore di liquidazione dell'immobile, con una riduzione del 25% rispetto al valore di mercato.*

*Tale valutazione risulta equilibrata e ragionevole, tenuto conto di quanto - allo stato attuale - viene offerto dal mercato nell'ambito della liquidazione degli immobili di cui trattasi.*

*Pertanto il prezzo base d'asta di prima offerta può essere ridotto del 25%: € 653.120x0,75= € 489.840,00”*

Ritiene il Tribunale che tali considerazioni siano condivisibili e che pertanto il valore di liquidazione dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ sia stato correttamente individuato in complessivi € 489.840.

Risultano altresì superate le criticità relative al valore delle rimanenze, essendo stata prodotta una perizia di stima attestante la congruità del valore di € 50.000 (doc. 30). La società ha infine fornito congrue spiegazioni in ordine all'assenza di profili di responsabilità degli amministratori, tenuto conto del fatto che – anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale – non sono emersi atti di *mala gestio* da parte di costoro e che non risulta che la società abbia operato in presenza di un patrimonio netto negativo.

### **3. Sulla distribuzione delle risorse**

Con riferimento alle regole di distribuzione delle risorse, l'art. 84, comma sesto, CCII, prevede che, nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione debba essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (cd. regola della priorità assoluta o “APR”); per quanto riguarda invece “*il valore eccedente quello della liquidazione*” è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cd. regola della priorità relativa o “RPR”). I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. devono in ogni caso essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta.



Il Tribunale ritiene che la distribuzione delle risorse prevista nel piano risulti conforme alle regole dettate dall'art. 84, comma sesto, CCII.

In particolare, si rileva che il “*valore di liquidazione*”, pari a complessivi € 501.425, è composto per € 120.000 da massa immobiliare, derivante dalla cessione della porzione dell'immobile di \_\_\_\_\_, e per i restanti € 381.425 da massa mobiliare, proveniente dalle disponibilità liquide, dall'indennità assicurativa e dalla riscossione dei crediti verso clienti.

Le risorse ricomprese nel “*valore di liquidazione*” vengono correttamente distribuite secondo la regola della priorità assoluta, considerato che la massa immobiliare viene destinata al soddisfacimento parziale del creditore ipotecario \_\_\_\_\_, mentre la massa mobiliare viene destinata al soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di quelli assistiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751-*bis* nn. 1,2 e 5 c.c., nonché al pagamento parziale (per € 11.313) dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2753 c.c.

Le risorse “*eccedenti il valore di liquidazione*” sono invece pari a complessivi € 359.893 e sono rappresentate dai flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Tali risorse sono destinate in parte al soddisfacimento del creditore ipotecario, essendo prevista la restituzione del mutuo alle scadenze convenute, per complessivi € 139.839, e per la restante parte – pari a € 220.000 – al soddisfacimento dei creditori assistiti da privilegio mobiliare, secondo la regola della priorità relativa.

Gli ulteriori € 200.000 derivanti dalla finanza esterna vengono anch'essi distribuiti – per scelta della società, potendo essere la finanza esterna liberamente distribuita – secondo la regola della priorità relativa.

Ai fini di una migliore comprensione di quanto sin qui esposto, si riporta il seguente prospetto grafico:





SINTESI PIANO			
Risorse			
Disponibilità liquide	15.381		15.381
Risarcimento assicurativo	290.550		290.550
Cessione magazzino	120.000		120.000
Flussi di cassa da continuità		220.000	220.000
Flussi di cassa per creditorio ipotecario		139.893	139.893
Crediti verso clienti	75.493		75.493
Nuova Finanza		200.000	200.000
<b>Totale Risorse</b>	<b>501.425</b>	<b>559.893</b>	<b>1.061.317</b>
Classi	PU 300/2023 - La C2 Compensati Curvati S.r.l.		
	APR	Surplus	Fabbisogno
	138.312		138.312
	<b>138.312</b>	<b>0</b>	<b>138.312</b>
IPO	120.000	139.893	259.893
	<b>120.000</b>	<b>139.893</b>	<b>259.893</b>
1	15.000	0	15.000
1bis	10.000	0	10.000
2	89.357	0	89.357
3	28.080	0	28.080
4	23.905	0	23.905
5	65.667	0	65.667
6	<b>11.313</b>	95.452	106.765
7		2.641	2.641
8		139.614	139.614
9		0	0
	<b>243.323</b>	<b>237.708</b>	<b>481.030</b>
10		1.600	1.600
10bis		39.703	39.703
11		87.026	87.026
12		2.981	2.981
12bis		9.749	9.749
Chiro 20		29.280	29.280
Chiro 21		670	670
Chiro 22		1.473	1.473
Chiro 22		2.500	2.500
	<b>0</b>	<b>174.982</b>	<b>174.982</b>
<b>Totale Esborso</b>	<b>501.635</b>	<b>552.582</b>	<b>1.054.217</b>
Liquidità fine anno			7.100

## 5. Sulla formazione delle classi

La proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori in sedici classi, i cui criteri di formazione sono stati sopra indicati.

Ritiene il Tribunale che risultino rispettate le regole previste per la formazione delle classi, considerato che i creditori raggruppati nella medesima classe hanno la medesima posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 85 CCII:

- l'Agenzia delle Entrate e l'INPS sono collocate in due distinte classi, non essendo previsto il loro integrale pagamento;
- è prevista una autonoma classe per i creditori bancari titolari di garanzie prestate da terzi;





- è prevista una autonoma classe per le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

Risultano altresì rispettate le regole sulla partecipazione al voto delineate dall'art. 109, comma 5, CCII, essendo previsto il diritto al voto dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente entro centottanta giorni dall'omologazione, nonché di tutti i creditori chirografari (sia originari sia degradati).

#### **6. Sul *business plan* depositato ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. f), CCII**

L'art. 87, comma 1, lett. f), CCII prevede che, qualora sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, il piano deve contenere *“l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente”*.

La società ricorrente – in seguito ai rilievi formulati dal Tribunale all'udienza del 29.5.2024 – ha prodotto un'integrazione del *business plan* nella quale sono specificamente indicati i costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

- ritenuto conclusivamente che la proposta concordataria abbia **superato positivamente il vaglio sulla ritualità** della stessa demandato al Tribunale dall'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:
  - il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
  - nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
  - la relazione del professionista indipendente, dott. \_\_\_\_\_, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

**DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo nei confronti di

(C.F.: \_\_\_\_\_), quale procedura

principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015;

1) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Francesco Ambrosio;



- 2) **CONFERMA** il Commissario Giudiziale dott.ssa \_\_\_\_\_ ;
- 3) **STABILISCE**, tenuto conto tenuto conto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, il giorno 15.11.2024 ed il giorno 30.11.2024 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- 4) **DETERMINA** in € 15.000 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
- 5) **CONFERMA** l'obbligo del debitore di presentare il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 6) **DISPONE** che il Commissario Giudiziale provveda:
- I.* a dare pubblicità dell'offerta pervenuta da \_\_\_\_\_ per un periodo di trenta giorni, attraverso i seguenti canali: Tribunale di Monza, Astalegale.net e I.V.G. Monza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vendita in essere presso la Sezione Terza del Tribunale di Monza, al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti.
- II.* agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;
- III.* a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;
- IV.* a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione



dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

V. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

VI. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VII. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VIII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

IX. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

7) **RATIFICA**, ai sensi dell'art. 100, comma 1, CCII il pagamento di crediti pregressi nei confronti dei lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione per complessivi € 5.987,21;

8) **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 100, comma 2, il pagamento del debito scaduto nei confronti della \_\_\_\_\_ per l'importo di € 8.701,00;

**PROROGA** le misure protettive fino al 13.12.2024.



Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.  
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data  
18 luglio 2024.

Il Giudice Estensore  
*dott. Francesco Ambrosio*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*

